



A fine luglio NoiPA erogherà le “una tantum” che doveva pagare entro il 30 giugno: vediamo quanto e a chi spetta



Competenze cedolini stipendiali luglio

Con il cedolino di luglio NoiPA ha disposto l'erogazione dell'incremento dell'assegno di funzione – fascia 17 anni – per gli appartenenti al ruolo assistenti e agenti e degli assegni *una tantum*, che dovevano essere corrisposti entro il 30 giugno 2020, secondo i dettami dei

secondi correttivi al riordino disposto con d.lgs. 95/2017, adottati con d.lgs. 172/2019.

Oltre alle *una tantum* per le qualifiche apicali dei vari ruoli, per i soli appartenenti al ruolo assistenti ed agenti c'è un aumento di 22,50 euro mensili lordi dell'importo dell'assegno di funzione – fascia 17 anni – con arretrati a decorrere dal 1° gennaio 2020. DA 22,50 l'aumento passerà poi a 25,00 euro mensili lordi a decorrere dal 1° gennaio 2025 – art. 40, co. 1, lett. o), che introduce il co. 30-bis all'art. 45, d.lgs. 95/2017.

LE UNA TANTUM PREVISTE NEL CEDOLINO LUGLIO A chi spettano gli importi previsti dal d.lgs. 172/2019

Assistenti capo coordinatori in servizio al 31 dicembre 2019 che, per effetto del d.lgs. 172/2019, non beneficiano di riduzioni di permanenza nella qualifica di assistente capo, di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della denominazione di coordinatore: **315 euro** – art. 41, co. 1).

Assistenti capo che hanno raggiunto tra il 2/1/2017 e il 30/9/ 2017 l'anzianità di almeno 8 anni nella qualifica: 800 euro – art. 40, co. 1, lett. c) (anche se successivamente andati in pensione).

Agli assistenti capo che hanno raggiunto tra il 2/1/2017 e il 30/9/ 2017 l'anzianità di almeno 12 anni nella qualifica: 1.000 euro – art. 40, co. 1, lett. c) (anche se successivamente andati in pensione).

Sovrintendenti capo coordinatori in servizio al 31 dicembre 2019 che, per effetto del d.lgs. 172/2019, non beneficiano di riduzioni di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo, di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della denominazione di coordinatore: **430 euro** – art. 41, co. 1, lett. c).

Sovrintendenti che hanno raggiunto tra il 2/1/2017 e il 30/9/ 2017 l'anzianità di almeno 8 anni nella qualifica: 1.200 euro – art. 40, co. 1, lett. c) (anche se poi andati in pensione).

Sovrintendenti capo che hanno raggiunto tra il 2/1/2017 e il 30/9/ 2017 l'anzianità di almeno 12 anni nella qualifica: 1.450 euro – art. 40, co. 1, lett. c) e lett. r), che sostituisce, con la Tabella F allegata al decreto, la Tabella F allegata al d.lgs. 95/2017 (anche se poi andati in pensione).

Sostituti commissari coordinatori in servizio al 31 dicembre 2019 che, per effetto del d.lgs. 172/2019, non beneficiano di riduzioni di permanenza nella qualifica di sostituto commissario, di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della denominazione di coordinatore: **540 euro** – art. 41, co. 1, lett. c.)

Ispettori superiori-sost. comm. che hanno raggiunto tra il 2/1/2017 e il 30/9/ 2017 l'anzianità di almeno 4 anni nella qualifica: 1.300 euro – art. 40, co. 1, lett. c) (anche se poi andati in pensione).

Ispettori superiori-sost. comm. che hanno raggiunto tra il 2/1/2017 e il 30/9/ 2017 l'anzianità di almeno 8 anni nella qualifica: 1.500 euro – art. 40, co. 1, lett. c) (anche se poi andati in pensione).

Roma, 1° luglio 2020

[Scarica il documento in formato .pdf](#)